

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 1 E IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE "ISTITUTO VILLA NAZARENA" DI POZZUOLO UMBRO (PG) PER L'ASSISTENZA A SOGGETTI DISABILI GRAVI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI – PERIODO 14/11/2016 / 14/11/2019 (DATA SCADENZA ACCREDITAMENTO)

Addì 25/11/2016 in Perugia, tra:

l'Azienda USL Umbria 1, con sede in Perugia - Via G. Guerra 21, partita IVA 03301860544, rappresentata dal Direttore del Distretto Sanitario Trasimeno, Dr.ssa Simonetta Simonetti autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. 1309 del 23.11.2016

e

il Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo Residenziale "Istituto Villa Nazarena" con sede in Pozzuolo Umbro – Castiglione del Lago (PG), Via Indipendenza, 8, partita IVA 00277810545 rappresentata dal Presidente pro-tempore Suor Margherita Buson,

premesso che:

A) ai sensi del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali.

Lo svolgimento di attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali. L'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DPR 14/01/1997 e dalla DGR n. 21/2005 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001".

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN presuppone l'accREDITAMENTO della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle Regioni.



Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda;

- B) la Regione dell'Umbria ha emanato i Regolamenti Regionali n. 2/2000 "Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie" e n. 3/2002 "Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie". In particolare per quanto riguarda l'accreditamento, l'art. 10 del suddetto R.R. n. 3/2002, ne fissa in tre anni la validità e prevede che non possa essere tacitamente rinnovato, mentre l'art. 11 dispone la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'elenco dei soggetti accreditati distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogate;
- C) con la DGR n. 602 del 30/03/2005 sono state ricomprese tra le strutture socio-sanitarie i centri socio-riabilitativi residenziali ex-art. 8 della Legge 104 del 05/02/1992, con cui le Aziende USL possono instaurare rapporti convenzionali provvisori, una volta verificata la permanenza negli stessi dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 ed ha stabilito in € 86,20 la tariffa da applicare, corrispondente al costo massimo omnicomprendivo pro-capite delle giornate di assistenza, confermata con la DGR n. 182 del 16/02/2009;
- D) la partecipazione del SSR, dei Comuni e dell'utente è stabilita in base alle disposizioni della DGR n. 21 del 12 gennaio 2005, dell'Accordo attuativo della stessa e delle successive disposizioni regionali in attuazione della L.R. n. 9 del 04/06/2008, istitutiva del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, in particolare dalla DGR n. 1708/2009, con cui, tra l'altro, è stato approvato il Nomenclatore Tariffario degli interventi e prestazioni a favore delle persone non autosufficienti, in cui sono stati ricompresi gli interventi di assistenza ed ospitalità residenziale a ciclo continuativo riconfermando in € 86,20 la tariffa e le fonti di finanziamento nel 70% la quota a carico del SSR e nel 30% la quota a carico del sociale;



- E) Il Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo "Istituto Villa Nazarena" è stato autorizzato all'esercizio dell'attività socio-riabilitativa ed educativa residenziale per n. 30 posti e per n. 10 posti di diurno a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 8074 del 15/09/2008 ed ha ottenuto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale con Determinazione Dirigenziale n. 11082 del 14/11/2016 per i posti di cui sopra;
- F) ai sensi del punto 7) della D.G.R. n. 182/2009 si procederà alla verifica del mantenimento presso la struttura dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che ne hanno determinato la concessione dell'accreditamento istituzionale ed all'acquisizione della dichiarazione del Legale Rappresentante della Struttura relativa all'applicazione dei contratti di categoria al personale nella stessa operante.

CONCORDANO E STIPULANO

la seguente disciplina dei rapporti tra l'Az. USL Umbria 1 e il Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo "Istituto Villa Nazarena" (successivamente denominato "Istituto Villa Nazarena") per la erogazione delle prestazioni di assistenza in regime residenziale a soggetti disabili gravi fisici psichici e sensoriali, per il periodo dal 14 novembre 2016 fino al termine della scadenza dell'attuale accreditamento, ossia fino al 14/11/2019, nel limite dei posti accreditati/autorizzati e comunque nei limiti delle risorse a disposizione dell'Az. USL.

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto dell'accordo

L'Az. USL Umbria 1 si avvale del Centro "Istituto Villa Nazarena" per l'erogazione di un servizio di accoglienza residenziale a carattere socio-riabilitativo ed educativo con percorsi socio-riabilitativi di breve, medio e lungo periodo, per persone con disabilità grave, adulte, in età post-scolare, per le quali non vengano ritenuti praticabili percorsi alternativi di inserimento sociale e riabilitativo.

Il Centro dovrà offrire un servizio riabilitativo ed educativo mirato al recupero, sviluppo o mantenimento sia di funzioni adattive perdute o non ancora strutturate, sia di autonomie funzionali e sociali, con progetti individuali programmati a medio e lungo termine. Dovrà inoltre offrire opportunità educative e di riabilitazione sociale che riducano l'emarginazione e l'isolamento attraverso l'attivazione di relazioni esterne e l'utilizzo di risorse sociali; favorire il coinvolgimento della famiglia all'interno della programmazione del servizio e dei singoli progetti riabilitativi personalizzati e garantire sostegno e contenimento alla famiglia per alleviare l'impegnativo carico assistenziale.

L'ammissione dei soggetti, previa autorizzazione dei competenti servizi dell'Az. USL Umbria 1 e con le modalità di cui ai successivi articoli, potrà avvenire fino al numero massimo di posti autorizzati e comunque nei limiti delle risorse a disposizione dell'Azienda.

ART. 3 – Tipologia delle prestazioni del Centro

Il Centro garantisce prestazioni integrate personalizzate e offre uno spazio di vita quotidiana accogliente, aperto, collegato funzionalmente ed operativamente con il sistema dei servizi sanitari, socio-assistenziali e con gli altri servizi e risorse del territorio.

Nel Centro dovrà inoltre essere assicurato, oltre all'assistenza alberghiera e tutelare e sanitario-assistenziale, lo svolgimento di tutte le attività di seguito elencate:

- accompagnamento ed assistenza, con appositi automezzi attrezzati, ad attività ed opportunità socio-riabilitative esterne;
- attuazione di piani assistenziali personalizzati, inclusa l'igiene e la cura della persona, sulla base della valutazione delle capacità motorie, relazionali, cognitive e delle autonomie della persona con disabilità;
- promozione della vita relazionale e sviluppo di progetti socio-riabilitativi ed educativi mirati;
- organizzazione di attività di riabilitazione occupazionale, funzionale, relazionale;



- organizzazione di attività educative, creative e di sviluppo delle capacità comunicative, emozionali e di integrazione sociale;
- sperimentazione e/o attivazione di percorsi di terapia occupazionale;
- sviluppo di processi motivazionali alla cura della persona e nelle attività della vita quotidiana;
- attività di integrazione con il contesto sociale di riferimento e con i servizi del territorio (associazioni, scuole ecc.)

ART. 4 – Tariffe

La tariffa pro-capite giornaliera per le prestazioni del Centro è fissata, come da indicazioni della D.G. R. n. 602/2005 confermate dalla D.G.R. n. 182/2009 e salvo eventuali futuri aggiornamenti, in € 86,20 (ottantasei/20).

La Usl contribuisce con una quota pari al 70% della tariffa.

L'erogazione della quota capitaria sanitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

ART. 5 – Accesso al Centro

La richiesta di accesso al Centro viene formulata dall'assistente sociale della Usl nell'ambito di una ipotesi di progetto dalla stessa elaborata ed inviata alla UMVDa distrettuale, che valuta l'appropriatezza, la congruità della proposta ed elabora il Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) attraverso l'utilizzo della SVAMDI, prevista dalla normativa regionale di riferimento.

L'inserimento al Centro è subordinato all'autorizzazione del Direttore del Distretto.

Il Centro si impegna alla tenuta dei piani assistenziali personalizzati e di tutta la documentazione riferita a ciascun utente inserito, comprensiva del foglio di presenze aggiornato, e cura la registrazione in Atl@ante.

ART. 6 – Dimissione dal Centro

La conclusione del progetto socio-riabilitativo viene concordata e programmata dai servizi socio-sanitari territorialmente competenti con il Centro e con la persona interessata e/o la famiglia. Nella fase di dimissione verranno definiti tempi e modalità dell'attuazione della stessa garantendo, nel contempo, le condizioni e le premesse per la realizzazione del nuovo progetto che deve essere in continuità

con il lavoro svolto. Sarà cura dei servizi socio-sanitari, titolari della presa in carico della persona disabile, comunicare alla UMVDa le motivazioni della dimissione.

Art. 7 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

La liquidazione delle competenze seguirà le procedure amministrative contabili stabilite nel Manuale del ciclo passivo vigente nella AUSL.

L'Istituto "Villa Nazarena" provvederà ad inoltrare apposite fatture per le prestazioni erogate agli utenti, il cui inserimento è stato autorizzato dalla AUSL 1, distinte per Distretto di residenza degli stessi, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. La fattura, contenente i numeri di ordine acquisiti dalla AUSL, previo invio del prospetto riepilogativo o MAP del mese di riferimento entro il giorno cinque del mese successivo, sarà corredata da dichiarazione dell'Istituto attestante che le prestazioni fatturate sono quelle richieste dalla AUSL. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta in cui siano ripartiti per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso il Centro nel mese di riferimento.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla data di protocollazione della fattura da parte dei competenti uffici dell'Azienda USL.

Il D.U.R.C. sarà acquisito sia al momento della stipula del presente accordo che successivamente per ogni liquidazione.

ART. 8 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i pagamenti a favore dell'Istituto "Villa Nazarena" per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, verranno effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentante della Residenza, agli atti d'ufficio del Distretto del Trasimeno, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della Residenza si obbliga a comunicare alla AUSL 1 – Distretto Trasimeno ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

ART. 9 - Obblighi di prestazione e omnicomprensività della tariffa

A fronte della erogazione della tariffa nei termini sopra indicati il Centro "Istituto Villa Nazarena" è tenuto ad erogare tutte le prestazioni relative al servizio alberghiero, assistenza diretta alla persona, assistenza sanitaria, sociale, riabilitativa e attività educative, occupazionali, ricreative e culturali.

ART. 10 - Requisiti di qualità

L'Istituto "Villa Nazarena" si impegna a garantire nell'esercizio dell'attività di centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal PSR 2003-2005, dalla DGR n. 21 del 12 gennaio 2005, dalle DGR n. 602/2005 e n. 182/2009, dal Regolamento Regionale n. 3 del 2002 e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo sarà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Il CSRE "Villa Nazarena" si impegna:

- 1) ad esporre il regolamento interno;
- 2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate.

ART. 11 - Specialità e servizi

Il Centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale "Istituto Villa Nazarena", cui è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 11082 del 14/11/2016, ha una capacità di accoglienza pari ad un massimo di 40 presenze giornaliere, di cui n. 30 residenziali e n. 10 semiresidenziali.

Le planimetrie da cui risulta l'organizzazione e le caratteristiche degli spazi della struttura saranno depositate presso il competente Ufficio del Distretto/DIP.

ART. 12 - Personale

Il personale sanitario, socio-riabilitativo, assistenziale ed educativo che opera nella Struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, risulta da apposito elenco, che sarà custodito presso il competente ufficio del Distretto.

Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia di rapporto contrattuale e l'orario settimanale svolto presso la Struttura.

E' fatto obbligo all'Istituto "Villa Nazarena" di comunicare entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio, anche se in via temporanea e, semestralmente, l'elenco aggiornato del personale in servizio.

L'Istituto "Villa Nazarena" si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro vigenti per le singole categorie.

L'Istituto "Villa Nazarena" si impegna ad impiegare personale in possesso delle idonee qualifiche e di adeguata esperienza professionale. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento dello stesso.

Dovrà essere previsto un Responsabile della struttura con compiti di coordinamento e di supervisione metodologica ed organizzativa.

ART. 13 – Metodologia di lavoro

La metodologia di lavoro è caratterizzata da una forte intenzionalità socio-terapeutica e da progettualità personalizzate che prevedono un'elevata integrazione tra prestazioni sanitarie, sociali ed educative.

Vengono garantiti dal Responsabile del Centro il rispetto dei tempi e delle modalità di confronto con i competenti servizi territoriali socio-sanitari per l'attuazione delle verifiche in itinere e la valutazione degli obiettivi raggiunti.

Deve essere inoltre garantito il coinvolgimento costante della famiglia nella attuazione del progetto socio-riabilitativo ed educativo e nella relativa verifica.

ART. 14 – Documentazione

Il Centro si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria, nonché al corretto utilizzo del sistema Atl@nte.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda/cartella socio-riabilitativa individuale;
- scheda sanitaria e terapeutico-farmacologica;

- relazione allegata alla richiesta di inserimento formulata dal servizio sociale territoriale della Usl;
- scheda di verifica in itinere e conclusiva del progetto socio-riabilitativo ed educativo individuale;
- scheda di report giornaliero e/o settimanale sull'attività svolta;
- diario narrativo;
- registro presenze ospiti;
- registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dalla Usl.



Il Centro invierà, semestralmente, relazione di aggiornamento del progetto globale individuale, cui dovrà essere allegata la classificazione ICF attraverso apposita check list, sia alla UMVDa che al servizio sociale territoriale che dovrà curare le verifiche con il soggetto, la famiglia e il Centro.

ART. 15 – Controlli

L'Istituto "Villa Nazarena" si impegna ad attenersi alle disposizioni di cui all' art. 9 del R.R. n. 3/2002, relative alla vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento.

L'Azienda USL attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo (rispondenza delle prestazioni erogate ai piani socio-riabilitativi personalizzati, omnicomprensività della tariffa, rispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc.).

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell' Azienda USL, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo, la USL è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora il Centro non abbia provveduto a sanare le inadempienze, la USL adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli del presente accordo, la USL Umbria 1 si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso, il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale.

L'Istituto "Villa Nazarena" si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire, al personale addetto al controllo dell'Azienda USL, l'accesso alla struttura, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

ART. 16 - Continuità delle prestazioni

L'Istituto "Villa Nazarena" si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3 per l'intero periodo di validità della convenzione.

Eventuali richieste motivate di interruzione temporanea dell'attività devono essere formalizzate e preventivamente autorizzate dalla Azienda USL.

ART. 17 – Assistenza Farmaceutica

Si confermano gli accordi vigenti in relazione alla fornitura diretta di farmaci, presidi, diagnostici, soluzioni ed antisettici, miscele nutrizionali e farmaci, secondo le procedure vigenti nella USL.

ART. 18 – Tutela della privacy

Nella erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo il Centro "Istituto Villa Nazarena" si obbliga a rispettare le disposizioni in materia di tutela della privacy ai sensi della normativa vigente.

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate sugli obblighi attinenti i clienti/fornitori in materia di privacy.

ART. 19 – Assicurazione

Il Centro "Istituto Villa Nazarena" è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso causato dagli ospiti durante la loro permanenza nel Centro, sollevando l'AUSL da qualsiasi competenza in merito.

ART. 20 - Durata dell'Accordo

La disciplina di cui al presente accordo avrà vigenza fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento, ossia fino al 14/11/2019, salvo cessazione immediata nel caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale o nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture sanitarie e socio-sanitarie private.

ART. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia

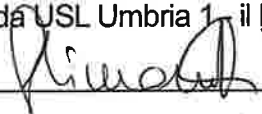
ART. 21 - Disposizioni finali

Il presente accordo, redatto in n. 2 (due) originali, consta di n. 11 (undici) facciate, comprese le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.

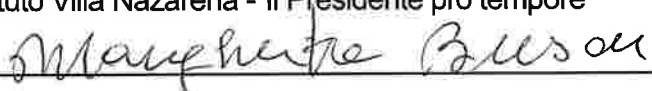
Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia,

Per l'Azienda USL Umbria 1, il Direttore Distretto Trasimeno



Per l'Istituto Villa Nazarena - Il Presidente pro tempore



espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui all'art. 7 – 8 – 15 – 17, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Per l'Istituto Villa Nazarena

Il Presidente pro tempore 

Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda UsI Umbria 1 ed il Centro Socio-Riabilitativo-Educativo Residenziale "Istituto Villa Nazarena" di Pozzuolo Umbro (PG) per l'erogazione di prestazioni di assistenza a soggetti disabili gravi fisici, psichici e sensoriali.

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
AZIENDA USL UMBRIA 1
E

"ISTITUTO VILLA NAZARENA"



Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 ed il Centro Socio-Riabilitativo-Educativo Residenziale "Istituto Villa Nazarena" per le prestazioni di assistenza a soggetti disabili gravi fisici, psichici e sensoriali, struttura cui è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 11082 del 14/11/2016.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e del CSRE "Istituto Villa Nazarena" di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il CSRE "Istituto Villa Nazarena" si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

Il CSRE "Istituto Villa Nazarena" si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il CSRE "Istituto Villa Nazarena" prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'AUSL 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

☐ risoluzione dell'accordo;

- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per il CSRE "Istituto Villa Nazarena" di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

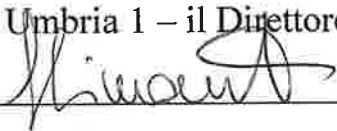
Il CSRE "Istituto Villa Nazarena" si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed il CSRE "Istituto Villa Nazarena" viene eletto competente il Foro di Perugia.

Perugia, il

Per la Azienda Usl Umbria 1 – il Direttore del Distretto del Trasimeno



Per il CSRE "Istituto Villa Nazarena" – il Presidente

